
Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer

CAPITOLO VI

SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE

Il presente capitolo, partendo dall'esame dei casi nei quali può essere emessa una sentenza di non luogo a procedere, approfondisce i poteri di impugnazione della sentenza ad opera delle parti a seguito della riforma attuata con la L. n. 46/2006 e con il D.Lgs. n. 150/2022, nonché i poteri di valutazione che, al riguardo, competono ai giudici di legittimità.

SOMMARIO: 1. Quali sono i casi nei quali può essere emessa una sentenza di non luogo a procedere? – 2. Quali sono i limiti di valutazione del giudice? – 3. Come si impugna una sentenza di non luogo a procedere? – 4. Chi è legittimato ad impugnare la sentenza di non luogo a procedere? – 5. È possibile il ricorso *per saltum* avverso una sentenza di non luogo a procedere *ex art. 425 c.p.p.*? – 6. Quali sono i poteri di valutazione della Corte di Cassazione in relazione ad una sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello? – 7. È impugnabile il decreto che dispone il giudizio emesso in sede di appello *ex art. 428 c.p.p.*? – 8. È impugnabile una sentenza di non luogo a procedere nella quale è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato?

1. Quali sono i casi nei quali può essere emessa una sentenza di non luogo a procedere?

L'art. 425 c.p.p. prevede che se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo.

Prima della riforma "Cartabia", il giudice pronunciava sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultavano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

A seguito della intervenuta modifica dell'art. 425, comma 3, c.p.p., ad opera dell'art. 23, comma 1, lett. l), D.Lgs. 10/10/2022, n. 150, il giudice, invece, è tenuto a rispettare una nuova regola di giudizio. Nello specifico, è tenuto a pronunciare una sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna.

La norma impone al giudice di valutare in senso prognostico l'idoneità degli elementi acquisiti a fondare una ragionevole previsione di condanna

a seguito del dibattimento. Ciò, all'evidente scopo di evitare l'instaurazione di processi superflui¹.

Tuttavia, il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

La sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto *ex art. 131-bis c.p.* può essere pronunciata anche con sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 c.p.p.².

La sentenza di non luogo a procedere è un provvedimento del giudice previsto anche all'esito della nuova **udienza di comparizione predibattimentale** a seguito di esercizio dell'azione penale con la citazione diretta a giudizio.

Invero, l'art. 32, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10/10/2022, n. 150 ha inserito il nuovo art. 554-*ter* c.p.p., il quale prevede che qualora sussista una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, qualora risulti che il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che l'imputato non è punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.

Tuttavia, il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

2. Quali sono i limiti di valutazione del giudice?

Prima della riforma di cui al D.Lgs. 10/10/2022, n. 150, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il G.U.P. doveva valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi probatori acquisiti risultassero insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio, esprimendo un giudizio prognostico circa l'inutilità del dibattimento, senza poter formulare un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato³. Pertanto, la sentenza di non luogo a procedere si atteggiava a sentenza di merito su di un aspetto processuale, in cui il giudice dell'udienza preliminare era chiamato a valutare non la fondatezza dell'accusa, bensì la

¹ Cass., sez. 5, n. 30745 del 27/04/2023 (dep. 14/07/2023).

² Cass., sez. V, n. 21409 del 11/02/2016 Cc. (dep. 23/05/2016) (In motivazione, la S.C. ha chiarito che la disposizione processuale richiamata contiene in sé la previsione di applicabilità del nuovo istituto posto che preveda la possibilità di emettere la pronuncia di non dover si procedere anche quando l'imputato è persona "non punibile per qualsiasi causa").

³ Cass., sez. V, n. 565 del 26/10/2016 Cc. (dep. 05/01/2017).

capacità degli elementi posti a sostegno della richiesta di cui all'art. 416 c.p.p., eventualmente integrati ai sensi degli artt. 421-*bis* e 422 c.p.p., di dimostrare la sussistenza di una "minima probabilità" che, all'esito del dibattimento, possa essere affermata la colpevolezza dell'imputato⁴.

In sostanza, il giudice dell'udienza preliminare, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, doveva esprimere una valutazione prognostica in ordine alla "completabilità degli atti di indagine" e alla "inutilità del dibattimento", anche in presenza di elementi di prova contraddittori o insufficienti, dando conto del fatto che il materiale dimostrativo acquisito è insuscettibile di completamento e che il proprio apprezzamento in ordine alla prova positiva dell'innocenza o alla mancanza di prova della colpevolezza dell'imputato è in grado di resistere ad un approfondimento nel contraddittorio dibattimentale⁵.

Pertanto, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non era l'innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi probatori contraddittori od insufficienti; ne conseguiva che, nell'ipotesi di diverse ed opposte valutazioni tecniche, non spettava al G.U.P. decidere quale perizia fosse maggiormente attendibile, dovendo egli solo verificare se gli elementi acquisiti a carico dell'imputato risultassero irrimediabilmente insufficienti o contraddittori, in ragione di eventuali manifeste incongruenze del contributo dell'esperto posto a sostegno dell'accusa o dell'errata piattaforma fattuale assunta ovvero della palese insipienza tecnica del metodo o dell'elaborazione⁶.

In caso di genericità o indeterminatezza del capo d'**imputazione**, il giudice dell'udienza preliminare non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere, ma deve chiedere al Pubblico ministero di precisare o integrare l'atto imputativo nonché, ove quest'ultimo non vi provveda, deve disporre la restituzione degli atti al P.M., in virtù dell'applicazione analogica dell'art. 521, comma 2, c.p.p.⁷.

Nel recepire tale orientamento, l'art. 23, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10/10/2022, n. 150 ha modificato l'art. 421 c.p.p. Qualora sia rilevata la violazione di cui all'art. 417, comma 1, lett. b), c.p.p., il giudice, dopo aver sentito le parti, invita il p.m. a riformulare l'imputazione. Se il p.m. non provvede, il giudice, sentite le parti, dichiara anche d'ufficio la nullità della

⁴ Cass., sez. VI, n. 17385 del 24/02/2016 Cc. (dep. 27/04/2016) (In motivazione la Corte ha chiarito che la valutazione del giudice dei dati probatori è finalizzata a verificare l'esistenza di un livello "serio" di fondatezza delle accuse, ma restano escluse da tale sindacato quelle letture degli atti di indagine o delle prove connotate da un significato "aperto" o "alternativo", suscettibile, dunque, di diversa interpretazione da parte del giudice del dibattimento).

⁵ Cass., sez. VI, n. 36210 del 26/06/2014 (dep. 27/08/2014).

⁶ Cass., sez. IV, n. 32574 del 12/07/2016 Cc. (dep. 27/07/2016).

⁷ Cass., sez. VI, n. 53968 del 26/10/2016 Cc. (dep. 20/12/2016).

richiesta di rinvio a giudizio e dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al p.m.

Similmente, il nuovo art. 554-*bis* c.p.p. dispone che in caso di violazione della disposizione di cui all'art. 552, comma 1, lett. c), c.p.p. (inerente alla formulazione in forma chiara e precisa dell'imputazione), il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il p.m. a riformulare l'imputazione e, ove lo stesso non si provveda, dichiara, con ordinanza, la nullità dell'imputazione e dispone la restituzione degli atti al p.m. Inoltre, al fine di consentire che il fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, anche d'ufficio, sentite le parti, invita il p.m. ad apportare le necessarie modifiche e, ove lo stesso non vi provveda, dispone, con ordinanza, la restituzione degli atti al p.m.

3. Come si impugna una sentenza di non luogo a procedere?

Sulla base della normativa previgente, introdotta con la L. 20/02/2006, n. 46, l'unico strumento di impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere era il ricorso per cassazione.

A seguito della riforma dell'art. 428 c.p.p. operata con la L. n. 103/2017 l'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere deve essere proposta alla Corte di appello che sarà chiamata a decidere in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127 c.p.p.

L'*iter* processuale avrà, poi i seguenti sviluppi:

- a) in caso di appello del pubblico ministero, la Corte, se non confermerà la sentenza, pronuncerà decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli artt. 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato;
- b) in caso di appello dell'imputato, la corte, se non confermerà la sentenza, pronuncerà sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

La riforma "Cartabia" ha anche previsto l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere emessa a seguito di **udienza di comparizione predibattimentale**.

Secondo il nuovo art. 554-*quater*, c.p.p., sull'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere la Corte d'appello decide in camera di consiglio, secondo le forme di cui all'art. 127 c.p.p.

L'*iter* processuale si sviluppa secondo la seguente progressione:

- a) in caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non confermerà la sentenza, **fisserà la data per l'udienza dibattimentale** davanti a un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza o **pronun-**

- cerà sentenza di non luogo a procedere** con formula meno favorevole all'imputato;
- b) in caso di appello dell'imputato, la corte, se non confermerà la sentenza, pronuncerà sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.

Sempre sulla base della normativa vigente contro la sentenza di non luogo a procedere (dell'udienza preliminare o dell'udienza di comparizione predibattimentale) pronunciata in grado di appello potranno ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606, quindi sostanzialmente, solo per violazione di legge.

Il **termine di impugnazione** della sentenza d'appello di conferma della sentenza di non luogo a procedere è, poi, quello di quindici giorni stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. a), c.p.p. per i provvedimenti emessi a seguito di procedimento in camera di consiglio, essendo ininfluyente l'irrituale applicazione, da parte del giudice, dell'art. 544, comma 3, c.p.p.⁸.

Sull'impugnazione la Corte di Cassazione deciderà in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 611.

Sono inappellabili, invece, le sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa.

Quanto, infine al **regime transitorio** si è chiarito che la sentenza di non luogo a procedere, *ex* art. 425 c.p.p., emessa prima dell'entrata in vigore della L. n. 103/2017, modificativa dell'art. 428 c.p.p., è impugnabile mediante ricorso per cassazione secondo il regime previgente, in quanto le nuove disposizioni, in assenza di disciplina transitoria, trovano applicazione solo per i provvedimenti emessi successivamente all'entrata in vigore del nuovo testo normativo, dovendosi far riferimento, in tale ipotesi, alla data di emissione del provvedimento impugnato per stabilire la disciplina applicabile⁹.

Ai sensi dell'art. 88-ter, D.Lgs. 10/10/2022, n. 150, le disposizioni in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. 10/10/2022, n. 150, ossia dopo il 30/12/2022.

4. Chi è legittimato ad impugnare la sentenza di non luogo a procedere?

L'art. 428 c.p.p., in caso di udienza preliminare, e l'art. 554-*quater*, c.p.p., nel caso di udienza di comparizione predibattimentale, indicano tra le per-

⁸ Cass., sez. IV, n. 19221 del 26/02/2020 Cc. (dep. 25/06/2020).

⁹ Cass., sez. V, n. 10142 del 17/01/2018 Cc. (dep. 06/03/2018).

sone legittimate a proporre impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere:

- a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all'art. 593-bis, comma 2;
- b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso;
- c) la persona offesa nei soli casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7, c.p.p., nell'ipotesi di sentenza emessa in udienza preliminare, e nei soli casi di nullità previsti dall'art. 552, comma 3, c.p.p., nel caso di sentenza emessa a seguito di udienza di comparizione predibattimentale.

La persona danneggiata, pur costituita parte civile, che non sia anche persona offesa non è peraltro legittimata a proporre impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, essendo tale impugnazione destinata alla tutela esclusiva degli interessi penalistici della persona offesa¹⁰.

Quanto, poi, alla sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello l'individuazione dei soggetti legittimati a proporre gravame innanzi alla Corte di Cassazione è stata, come detto, ulteriormente limitata all'imputato ed al procuratore generale con l'ulteriore conseguenza che è inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa, costituita parte civile, avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice per l'udienza preliminare, atteso che, ai sensi dell'art. 428, comma 2, c.p.p., novellato dalla L. 23/06/2017, n. 103, alla persona offesa è consentito proporre esclusivamente appello nei soli casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7, c.p.p.¹¹.

5. È possibile il ricorso *per saltum* avverso una sentenza di non luogo a procedere *ex art. 425 c.p.p.*?

La risposta al quesito è negativa in quanto la sentenza di non luogo a procedere resa dopo l'entrata in vigore della modifica dell'art. 428, comma 1, c.p.p., operata dalla L. 23/06/2017, n. 103, è appellabile e non ricorribile in cassazione, neppure mediante ricorso "*per saltum*", poiché detta facoltà è conferita dall'art. 569 c.p.p. esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado di giudizio ovvero avverso altre tipologie di decisione espressamente previste, sicché il ricorso proposto in sede di legittimità avverso la sentenza *ex art. 425 c.p.p.* deve essere qualificato

¹⁰ Cass., sez. II, n. 52537 del 03/11/2016 Cc. (dep. 12/12/2016) (Fattispecie relativa al ricorso, ritenuto inammissibile, presentato dal fideiussore di una società vittima di usura e dal legale rappresentante della medesima, cui, a seguito di fallimento, era subentrato il curatore).

¹¹ Cass., sez. IV, n. 14674 del 09/02/2018 Cc. (dep. 30/03/2018).

come appello¹².

Tuttavia, in tema di processo penale a carico di imputati minorenni, si ritiene che la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità, pronunciata ai sensi dell'art. 26, D.P.R. 22/09/1988, n. 448, è impugnabile sia in appello, *ex art.* 428, comma 1, c.p.p. come modificato dalla L. 23/06/2017, n. 103, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 1 del decreto citato alle norme del codice di rito, sia con **ricorso immediato per cassazione**¹³.

6. Quali sono i poteri di valutazione della Corte di Cassazione in relazione ad una sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello?

Sulla base della normativa previgente, il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere aveva ad oggetto il corretto esercizio da parte del G.U.P. del potere di prognosi riguardo agli eventuali sviluppi della fase processuale (con riferimento ad elementi di prova ulteriori che potrebbe offrire il giudizio dibattimentale ovvero alla maggiore affidabilità, derivante dal contraddittorio, di elementi già assunti unilateralmente) e, nel caso di prognosi negativa sull'utilità della fase dibattimentale, doveva incentrarsi sulla verifica della logicità della valutazione degli elementi disponibili in funzione della pronuncia di proscioglimento¹⁴.

In sostanza, sempre nel periodo in cui era operante la normativa previgente che consentiva il ricorso per cassazione anche per vizi di motivazione, il controllo sulla motivazione della sentenza di non luogo a procedere non doveva incentrarsi su distinzioni astratte tra valutazioni processuali e valutazioni di merito, ma doveva avere riguardo - come per le decisioni emesse all'esito del dibattimento - alla completezza ed alla congruità della motivazione stessa, in relazione all'apprezzamento, sempre necessario da parte del G.U.P., dell'aspetto prognostico dell'insostenibilità dell'accusa in giudizio, sotto il profilo della insuscettibilità del compendio probatorio a subire mutamenti nella fase dibattimentale¹⁵.

Ancora per quanto riguardava la valutazione di ammissibilità del ricorso prima della riforma normativa del 2017 si era precisato che era inammissibile il ricorso per cassazione, proposto dalla parte civile avverso sentenza di non luogo a procedere, se l'atto di impugnazione, in una situazione di

¹² Cass., sez. 3, ordinanza n. 5452 del 17/10/22 (dep. 08/02/2023); Cass., sez. V, n. 18305 del 23/01/2019 Cc. (dep. 02/05/2019).

¹³ Cass., sez. 5, n. 12864 del 18/01/2022 (dep. 05/04/2022).

¹⁴ Cass., sez. V, n. 54957 del 14/09/2016 Cc. (dep. 27/12/2016).

¹⁵ Cass., sez. VI, n. 48928 del 11/11/2015 Cc. (dep. 10/12/2015).

incertezza probatoria, si fosse limitato a contestare il merito dell'apprezzamento del G.U.P., senza dedurre specificamente gli ulteriori elementi di prova che avrebbero potuto essere acquisiti al dibattimento, né i punti del quadro probatorio suscettibili di integrazione attraverso il contraddittorio dibattimentale, poiché, secondo il principio generale desumibile dal sistema, deve procedersi al dibattimento solo se dallo svolgimento della relativa istruttoria la prospettiva accusatoria può trovare ragionevole sostegno per fugare la situazione di dubbio, ma non anche in caso di astratta possibilità di una decisione diversa a parità di quadro probatorio¹⁶.

Parimenti, era stato ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione, proposto dal Pubblico ministero avverso sentenza di non luogo a procedere, se l'atto di impugnazione, in una situazione di incertezza probatoria, si era limitato a contestare il merito dell'apprezzamento del G.U.P., senza dedurre specificamente gli ulteriori elementi di prova che avrebbero potuto essere acquisiti al dibattimento, né i punti del quadro probatorio suscettibili di integrazione attraverso il contraddittorio dibattimentale, poiché, secondo il principio generale desumibile dal sistema, deve procedersi al dibattimento solo se dallo svolgimento della relativa istruttoria la prospettiva accusatoria può trovare ragionevole sostegno per fugare la situazione di dubbio, ma non anche in caso di astratta possibilità di una decisione diversa a parità di quadro probatorio¹⁷.

Oggi, essendo possibile il ricorso per cassazione solo per violazione di legge avverso la sentenza di non luogo pronunciata in grado di appello o, comunque, contro una decisione caratterizzata da abnormità, la possibilità di presentare gravame in sede di legittimità si è notevolmente ridotta.

Peraltro, la ricorribilità del provvedimento per violazione di legge è possibile non solo nel caso di conferma della decisione emessa all'esito dell'udienza preliminare, ma anche qualora venga pronunciata con formula differente, sia essa più o meno favorevole a quella precedente¹⁸.

7. È impugnabile il decreto che dispone il giudizio emesso in sede di appello *ex art. 428 c.p.p.*?

Ferma restando l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il decreto che dispone il giudizio emesso dalla Corte di appello, ci si è posti il problema se sia possibile ascrivere l'atto *de quo* alla categoria dell'abnormità, creata dalla giurisprudenza per introdurre un correttivo al principio della tassatività dei mezzi di impugnazione, qualora ci si trovi in presenza di un decreto motivato (non richiesto dalla legge) con il quale la Corte di

¹⁶ Cass., sez. VI, n. 48927 del 11/11/2015 Cc. (dep. 10/12/2015).

¹⁷ Cass., sez. VI, n. 17659 del 01/04/2015 Cc. (dep. 27/04/2015).

¹⁸ Cass., sez. VI, n. 57871 del 18/09/2018 Cc. (dep. 20/12/2018).

merito ha espresso la necessità che un provvedimento che «mette nel nulla» una motivata decisione di un giudice sia anch'esso dotato di motivazione, in conformità a fondamentali principi dell'ordinamento processualpenalistico.

La Corte di Cassazione, chiamata ad esaminare la questione, ha ritenuto che non vi sia ragione di discostarsi dalla giurisprudenza formatasi anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 46/2006, allorquando la stessa Corte aveva ripetutamente escluso che potesse considerarsi abnorme il decreto di rinvio a giudizio incorporato in una pronuncia avente anche natura di sentenza¹⁹ ovvero il decreto di rinvio a giudizio pronunciato dal giudice di appello, in caso di non conferma della sentenza di non luogo a procedere, potendosi in tal caso disporre, a norma degli artt. 431 e 491 c.p.p., lo stralcio delle parti motivazionali del provvedimento esuberanti e non strettamente funzionali alla *vocatio in ius*²⁰, così giungendo a concludere che in caso di impugnazione da parte del Pubblico ministero della sentenza di non luogo a procedere, non è abnorme il decreto che dispone il giudizio emesso dalla corte d'appello contestualmente alla enunciazione delle ragioni di non condivisibilità della sentenza impugnata, atteso che tale provvedimento rientra tra quelli che il giudice di appello può emettere all'esito dell'udienza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 428, comma 3, c.p.p., come riformato dalla L. 23/06/2017, n. 103, e l'esplicitazione della motivazione non incide sull'idoneità dell'atto a determinare comunque la progressione del processo dalla fase delle indagini preliminari a quella del giudizio²¹.

La Cassazione ha anche chiarito che non è abnorme il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare contestualmente a un'ordinanza che contenga valutazioni sulla responsabilità dell'imputato, in quanto tale atto non determina stasi processuale²².

8. È impugnabile una sentenza di non luogo a procedere nella quale è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato?

In giurisprudenza la questione è controversa.

Infatti ad un orientamento secondo il quale la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione, resa in udienza preliminare, è sempre impugnabile, anche quando l'imputato non abbia rinunciato alla pre-

¹⁹ Cass., sez. VI, n. 10357 del 29/11/2007 Ud. (dep. 06/03/2008).

²⁰ Cass., sez. VI, n. 45275 del 16/11/2001 Cc. (dep. 09/12/2001).

²¹ Cass., sez. IV, n. 6432 del 24/01/2019 Cc. (dep. 11/02/2019).

²² Cass., sez. 6, ordinanza n. 8836 del 03/02/2020 (dep. 04/03/2020), ove, in motivazione, è stato chiarito che, onde evitare effetti pregiudicanti per il giudice del dibattimento, la parte che vi ha interesse può sollecitare lo stralcio dei contenuti esorbitanti rispetto alla "*vocatio in iudicium*", dei quali, in ogni caso, il giudice del dibattimento non può tener conto.

scrizione, ben potendo il ricorrente sollecitare, allo stato degli atti, una decisione liberatoria con formula più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, del codice di rito²³ si contrappone un orientamento parzialmente difforme secondo il quale non sono rilevabili, in sede di legittimità, vizi di motivazione della sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell'udienza preliminare per intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 425 c.p.p., in quanto il rinvio della causa all'esame del giudice di merito conseguente alla pronuncia di annullamento è incompatibile con l'obbligo di immediata declaratoria di proscioglimento stabilito dall'art. 129 c.p.p.; ne consegue che l'annullamento per vizio di motivazione può essere disposto senza rinvio, allorquando nel dichiarare la prescrizione il giudice abbia dato atto della sussistenza dei presupposti per una pronuncia *ex art.* 425, comma 3, c.p.p., atteso che il proscioglimento nel merito per insufficienza o contraddittorietà della prova è del tutto equiparato alla mancanza di prove e costituisce pertanto statuizione più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato²⁴.

²³ Cass., sez. III, n. 46913 del 20/09/2016 Cc. (dep. 09/11/2016).

²⁴ Cass., sez. V, n. 2517 del 14/09/2016 Cc. (dep. 18/01/2017).

Estratto

Estratto da un prodotto in vendita su **ShopWKI**, il negozio online di Wolters Kluwer Italia

Vai alla scheda →

Wolters Kluwer opera nel mercato dell'editoria professionale, del software, della formazione e dei servizi con i marchi: IPSOA, CEDAM, Altalex, UTET Giuridica, il fisco.



Wolters Kluwer